

DECRETO 21 ottobre 2015.

Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 che in applicazione del summenzionato art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;

Visto altresì il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata con il citato decreto 29 aprile 2015;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le modalità di erogazione delle risorse, pari a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015, all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che dispone che con decreto dirigenziale sono disciplinate le modalità di dimostrazione dei requisiti di ammissibilità ai contributi nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici;

Ritenuto quindi di dover dettare le istruzioni operative al fine di consentire agli interessati la predisposizione delle istanze di ammissione ai benefici, fornendo altresì le indicazioni circa la documentazione tecnica e contabile da produrre al fine di fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla base giuridica della presente misura d'aiuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche, che ha, fra l'altro rafforzato la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici, valorizzando i profili di responsabilità dei dirigenti;

Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono soggette ai vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, che consentono l'erogazione di contributi finanziari alle imprese, in assenza di espressa autorizzazione, nei limiti del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 con specifico riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, alle modalità di dimostrazione dei requisiti previsti dal DM stesso ai fini dell'ammissione ai benefici, al riconoscimento delle maggiorazioni ivi previste all'art. 2, comma 5, nonché agli adempimenti gestionali relativi all'attività istruttoria.

Art. 2.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d) codice fiscale;
- e) partita IVA;
- f) indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
- j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto a tal fine, le imprese singolarmente o attraverso le loro aggregazioni dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.



3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano.

4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalità indicate negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste.

2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;

nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del contributo in ragione del 40% di tale costo.

3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

4. La concessione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.



Art. 4.

Delle maggiorazioni

1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% per l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma 5, lett. *a*) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l'acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (di cui all'art. 2, comma 5, lett. *b*) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 5.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilità, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.

2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovrà dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, dimostrarsi la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di anche uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

Art. 6.

Attività istruttoria

1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile.

5. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa.

Art. 7.

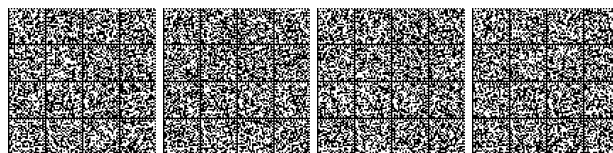
Verifiche e controlli

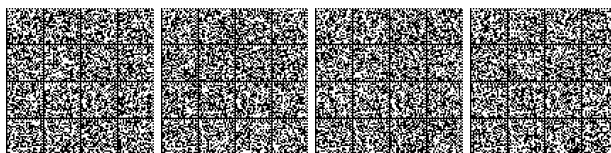
1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonché nei casi previsti dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015

Il direttore generale: FINOCCHI





Sezione 2**CHIEDE**

che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, prot. n. 322.

A tal fine:

DICHIARA

- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti avviati e posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del sopra citato decreto;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;
- di essere a conoscenza che i beni di cui sopra non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018;
- di essere, inoltre, consapevole che è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, all'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.

- **di avere attivato le iniziative e gli investimenti di seguito specificati** (barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):

- ☐ **A1** acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG.

Numero dei veicoli acquisiti:

Totale della spesa sostenuta € **(IVA ESCLUSA)**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del contratto (da allegare in copia) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) .

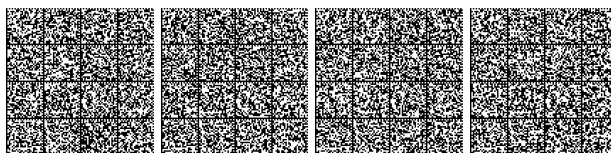
- ☐ **A2** acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 16 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG.

Numero dei veicoli acquisiti:

Totale della spesa sostenuta € **(IVA ESCLUSA)**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del contratto (da allegare in copia) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa).

- ☐ **B** Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.



Numero dei veicoli acquisiti

Totale della spesa sostenuta € **(IVA ESCLUSA)**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito (con distinzione fra veicoli IMO e veicoli UIC 596-5), targa, data del contratto (da allegare in copia), relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) e tipo di dispositivo innovativo di cui il veicolo stesso risulta dotato, del genere di quelli previsti nell'allegato tecnico.

☐ **C** acquisizione di Unità di Trasporto Intermodale (U.T.I.) standardizzate.

Numero delle U.T.I. acquisite

Totale della spesa sostenuta € **(IVA ESCLUSA) ..**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni U.T.I. la data del contratto (da allegare in copia) ed il costo di acquisizione (IVA esclusa).

DICHIARA

altresì:

- (barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):

☐ nei soli casi delle lettere **A1)** e **A2)**, che intende avvalersi delle maggiorazioni del 10% a favore delle PMI e a tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e il volume del fatturato.

☐ nei soli casi di cui alle lettere **B)**, **C)**, di essere piccola o media impresa ed a tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e il volume del fatturato.

☐ nei soli casi di cui alle lett. **B)**, **C)**, che intende avvalersi della maggiorazione del 15% nel caso l'investimento sia sostenuto da una PMI aderente ad una rete d'impresa. A tal fine allega copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 *ter* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

oppure

☐ nei soli casi di cui alla lettera **B)** dichiarazione sostitutiva di non essere piccola o media impresa e di richiedere pertanto l'incentivazione solo sulla spesa sostenuta per i dispositivi innovativi come da documentazione allegata.



DICHIARA

inoltre:

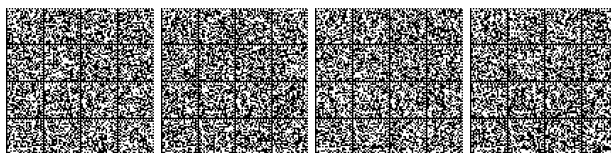
ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Sezione 3**Documentazione allegata**

Allega la documentazione di seguito specificata (a seconda dei casi che ricorrono):

- ☐ Elenchi di cui alla precedente sezione 2, lettere **A1)**, **A2)**, **B)** e **C)**¹;
- ☐ Dichiarazione del costruttore attestante la sussistenza dei requisiti tecnici previsti per i veicoli di cui ai punti A1 e A2;
- ☐ copia del/dei contratti di acquisto, da cui risulti l'importo del prezzo pattuito e del bene acquisito;
- ☐ Copia della/delle fattura/e quietanzata/e comprovante/i l'intero pagamento del prezzo di acquisizione;
- ☐ copia del contratto di leasing e delle fatture dei canoni pagati;
- ☐ prova dell'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, presso l'Ufficio motorizzazione civile competente) entro i termini;
- ☐ dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del bene con quanto previsto dalla base giuridica della misura di cui alle lettere **B)** e **C)**;
- ☐ Attestazione del costruttore, nei casi di cui alla lettera **B)**, circa l'avvenuta installazione dei dispositivi di cui all'allegato tecnico al decreto;

¹ La trasmissione degli elenchi non sostituisce la trasmissione della documentazione prescritta



SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ogni variazione che dovesse intervenire nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto, nonché di ogni altro dato rilevante ai medesimi fini. Dichiara di essere a conoscenza che le conseguenze connesse all'omissione di tali adempimenti non potranno imputarsi all'Amministrazione.

Data.....

FIRMA

del legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

15A08186

